



## REGIONE MOLISE

Direzione Generale della Giunta Regionale della Giunta Regionale  
Area Seconda

SERVIZIO

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE** regolante i rapporti tra il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e la Regione Molise.

**Interventi:** D.Lgs. n. 102 del 29.03.2004 e s.m. e i. - Disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura - Deliberazione n. 1588 del 31/12/2007 relativa all'intervento di ripristino dei danni provocati dalle piogge alluvionali del 23-24-25 gennaio 2003 alle opere di Bonifica ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.

**Importo del Finanziamento rideterminato: € 2.668.738,01 (D.D.G. n. 262 del 18/04/2011)**

**D.G.R. n. 1588 del 31/12/2007.**

**CODICE CUP n. D18J09000090001**

**CIG. N. 0464105F8B**

\*\*\*\*\*

### 1) - PREMESSE -

1.1 - Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese, con sede in Larino, di seguito denominato Ente beneficiario) e la Regione Molise riguardanti il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di ripristino in oggetto indicati.

1.2 - L'Ente beneficiario, in qualità di Pubblica Amministrazione è investita di tutti i più ampi poteri ad essa riservati dalla legge; inoltre si giova del principio di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 recante "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, della legge 15 marzo 1997 n. 59, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267".

La Regione Molise, pertanto, resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che l'Ente beneficiario, in conseguenza del finanziamento assegnato, ha autonomamente posto in essere e porrà in essere verso soggetti terzi quale stazione appaltante e/o Pubblico committente.

1.3 - Per il ripristino dell'opera/delle opere di cui trattasi l'Ente beneficiario agisce in nome e per conto proprio ed è responsabile di qualsiasi danno che dovesse insorgere. Esso assume ogni responsabilità riguardo alla corretta applicazione della normativa in materia, riguardo all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, pareri di qualsiasi tipo e di qualunque Autorità, comunque connessi con le procedure di affidamento dei lavori e la successiva regolare e legittima loro esecuzione a norma di legge, così come assume ogni responsabilità riguardo agli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici - Sezione Centrale e Regionale.

1.4 - L'ammontare finanziario comprende ogni spesa occorrente per realizzare l'opera secondo le previsioni del progetto esecutivo approvato dall'Ente beneficiario, nonché i costi diretti ed indiretti ad esse collegati nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché dei Regolamenti e delle Direttive della Comunità Europea in vigore e in quanto applicabili.





## 2) - CONDIZIONI GENERALI

2.1 - L'Ente beneficiario, in conformità delle norme generali in materia di lavori pubblici in vigore, assume l'autonoma competenza per l'esecuzione dell'intervento in questione quale stazione appaltante e/o Pubblico Committente, alle condizioni che saranno fissate dal provvedimento di concessione del finanziamento, nonché a quelle contenute nel presente disciplinare.

2.2 - La Regione Molise - attraverso il competente Servizio della Direzione Generale della Giunta Regionale, Area Seconda, in seguito indicato come Servizio competente, svolge esclusivamente attività di controllo e gestione amministrativo-contabile verificando solo l'esistenza degli atti citati nel successivo punto 10, propedeutici all'erogazione delle somme (per anticipazioni, stati di avanzamento lavori e Saldo finale) all'Ente beneficiario, nonché quelli citati al punto 14, esulando, pertanto, dal suo compito ogni e qualsiasi controllo tecnico o di merito. Tutte le responsabilità tecnico-amministrative e contabili restano di esclusiva competenza dell'Ente beneficiario attraverso il Responsabile del procedimento e le figure professionali incaricate. Fanno carico all'Ente beneficiario tutti i costi necessari per le figure professionali necessarie alla procedura di appalto (quali il responsabile della sicurezza, i consulenti ed altre competenze professionali).

2.3 - In caso di inadempimento, anche parziale, da parte dell'Ente beneficiario, delle disposizioni contenute nell'atto formale di concessione del finanziamento e nel presente disciplinare, non motivato da cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate alla Regione Molise, può procedersi alla revoca del contributo con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite secondo le modalità fissate nel presente disciplinare o alla sospensione della convenzione con blocco delle erogazioni.

2.4 - Controlli specifici ed eventuali approfondimenti potranno essere compiuti, dal competente Servizio, in collaborazione con L'Ente, qualora pervengano, nel corso dell'esecuzione dei lavori, segnalazioni circa il mancato rispetto del presente disciplinare e del provvedimento di concessione del finanziamento. Tali verifiche non esimono comunque l'Ente beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e dei danni eventualmente prodotti verso soggetti terzi.

2.5 - Ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, entro i termini stabiliti al successivo punto 4, l'Ente beneficiario dovrà inoltrare, al Servizio competente della Regione Molise II - gli atti deliberativi o dirigenziali di approvazione del consuntivo di tutte le spese sostenute (compreso quelle relative alle spese generali), nonché gli atti deliberativi o dirigenziali di approvazione della contabilità finale e di approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) per la chiusura del rapporto di concessione secondo le modalità più avanti specificate.

2.6 - L'Appalto dei lavori sarà espletato nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

2.7 - L'Ente beneficiario è tenuto ad inviare al competente Servizio della Direzione Generale della Giunta Regionale, le schede di rendiconto relative all'intervento di ripristino secondo lo schema allegato e/o secondo i modelli che saranno predisposti ed inviati dal Servizio regionale competente, per la successiva rendicontazione.

2.8 - L'Ente beneficiario è tenuto, altresì, alla puntuale conservazione, per un periodo non inferiore a quello previsto dalle norme vigenti, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa-contabile afferente la gestione del progetto, onde consentire, in qualsiasi momento, controlli da parte degli Organi preposti.

## 3) - CONDIZIONI SPECIFICHE

3.1 - Prima di procedere all'appalto dei lavori, secondo le norme di legge, l'Ente beneficiario dovrà acquisire tutti i permessi, nulla-osta, autorizzazioni -ivi comprese le eventuali varianti agli strumenti urbanistici - e concessioni preordinati all'appalto e dovrà, altresì, assicurarsi che non sussistono impedimenti di sorta sia per l'acquisizione dei suoli o di altri beni di proprietà privata, eventualmente occorrenti per la realizzazione dei lavori, sia per il ripristino dell'opera stessa come risultante dal progetto esecutivo approvato, dal competente Organo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.





La scelta dell'appaltatore dovrà avvenire secondo il più rigoroso rispetto di tutte le norme nazionali e comunitarie applicabili al finanziamento in oggetto (regolamenti, direttive e norme di recepimento), nonché di tutte le leggi generali e specifiche - comprese le norme di sicurezza sui cantieri (ex D.Lgs. n. 494/96), nonché le norme antimafia - che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza l'Ente beneficiario è tenuto. L'Ente beneficiario, attraverso il Responsabile unico del procedimento, dovrà, inoltre, verificare che il Bando di gara sia conforme alla normativa in materia di appalti.

3.2 - Resta esplicitamente convenuto che il finanziamento concesso è considerato automaticamente revocato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancata accettazione, del presente disciplinare di concessione, entro 15 giorni dalla data di ricezione, da parte degli Organi competenti dell'Ente beneficiario;
- b) il mancato impegno, entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, delle risorse concesse, attraverso atti giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali.

3.2.1 - Condizioni per il soddisfacimento del requisito di "impegno /obbligazione giuridicamente vincolante":

L'obbligazione giuridicamente vincolante nasce nel momento in cui la stazione appaltante assume un obbligo giuridico nei confronti di soggetti terzi, in capo ai quali viene conseguentemente a determinarsi il diritto all'adempimento dell'obbligo.

Il requisito si intende soddisfatto:

- quando sono previste procedure di selezione aperte o ristrette (ad esempio gare pubbliche o licitazioni) per l'individuazione dell'esecutore dei lavori, se la stazione appaltante rende noto, entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, con formale comunicazione del responsabile del procedimento, la conclusione della procedura e l'aggiudicatario della gara;
- quando sono previste procedure negoziate (trattativa privata) se il soggetto beneficiario - attraverso il perfezionamento di atti consensuali - assume l'obbligo, entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, di far eseguire i lavori e, conseguentemente, il terzo acquista diritto a vederseli assegnare;
- quando i lavori sono realizzati in economia dal soggetto beneficiario, se la determinazione di esecuzione dei lavori è assunta, nel caso di amministrazione diretta, dal responsabile del procedimento, entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione e, nel caso di cottimo fiduciario, se la stipulazione del contratto interviene nel medesimo termine di 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

#### 4) - DURATA

4.1 - L'Ente beneficiario, a pena di revoca del finanziamento, si impegna nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 150 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, a:

- a) procedere all'appalto dei lavori;
- b) consegnare i lavori appaltati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, per dare concreto inizio al ripristino dell'Opera/delle Opere.

4.2 - A partire dal termine di consegna dei lavori, l'esecuzione degli stessi ed ogni atto amministrativo di competenza dell'Ente beneficiario, compresa l'eventuale acquisizione dei suoli, dovranno essere chiusi entro un lasso di tempo pari a quello della durata della fase di cantiere, così come indicato nel disciplinare o nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto approvato:

4.3 - Tutte le attività connesse con l'esecuzione dell'intervento oggetto del presente disciplinare, compresi tutti i pagamenti agli aventi diritto, risultanti da fatture o altri titoli di spesa regolarmente quietanzati, dovranno essere comunque ultimati entro e non oltre la data di scadenza della concessione del finanziamento.





Gli impegni di spesa, intesi come atti giuridicamente vincolanti del beneficiario finale (Ente beneficiario) nei confronti dei materiali esecutori degli interventi oggetto di convenzione, dovranno rispettare le scadenze temporali della concessione.

Eventuali pagamenti effettuati dall'Ente beneficiario in data successiva alla scadenza della concessione resteranno a totale carico dell'Ente medesimo.

4.4 - L'intera durata del rapporto di concessione non potrà comunque superare i 20 (venti) mesi decorrenti dalla data di avvenuta notifica all'Ente beneficiario del provvedimento regionale di rinnovo della concessione.

4.5 - Non sarà concessa alcuna proroga al tempo stabilito per il ripristino delle infrastrutture ammesse a finanziamento e per la relativa rendicontazione e chiusura del rapporto di concessione.

#### 5) - IMPORTO FORFETTARIO DEL FINANZIAMENTO ED ONERI A CARICO DELL'ENTE BENEFICIARIO

Alla spesa si farà fronte utilizzando le somme iscritte sul capitolo n. 43610, esercizio 2007, impegno n. 1353 del 14.12.2007 del bilancio regionale.

5.1 - Il fabbisogno finanziario dell'intervento, così come indicato nella Determina del Direttore Generale di concessione e successiva rimodulazione del contributo, ed in conformità del progetto esecutivo approvato, è fisso ed invariabile ed è quindi comprensivo di I.V.A. e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso al ripristino delle opere.

5.2 - Eventuali modifiche del quadro economico connesse all'espletamento dell'appalto, rappresentate in particolare dai ribassi d'asta e relativa I.V.A. o altre cause, trattandosi di fondi ministeriali vincolati al ripristino di ben individuate opere di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, costituiscono, economie di spesa e non potranno essere reimpiegate dall'Ente beneficiario, ma dovranno essere opportunamente evidenziate e accantonate e potranno essere oggetto di riprogrammazione da parte della Regione.

L'Ente beneficiario, a seguito delle risultanze dell'affidamento dei lavori, provvederà alla rideterminazione del nuovo quadro economico e dovrà inviare al competente Servizio regionale l'atto deliberativo di approvazione del quadro economico rideterminato, unitamente alla richiesta di conferma della concessione.

5.3 - Qualora, dopo il completamento dei lavori di ripristino dell'opera/delle opere di bonifica e quindi alla chiusura dei lavori e di ogni atto amministrativo, dalla certificazione finale delle spese dovesse risultare una somma inferiore a quella prevista nella Determina di finanziamento, sia essa riferita ai lavori che alle rimanenti poste economiche accessorie, l'ammontare differenziale costituirà ulteriore elemento di detrazione nel provvedimento dell'accertamento ed omologazione della spesa ai fini della chiusura dei conti con la Regione. Le economie accertate a seguito della chiusura del rapporto di concessione potranno essere oggetto di riprogrammazione da parte della Regione.

5.4 - Resta espressamente convenuto, invece, che qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo assentito per qualsiasi motivo determinato, farà carico all'Ente beneficiario, che provvederà alla relativa copertura finanziaria con mezzi propri o con altre risorse finanziarie comunque reperite. In particolare, farà capo all'Ente beneficiario il costo di eventuali controversie o contenziosi con qualsiasi soggetto coinvolto direttamente, o indirettamente, nelle procedure relative al ripristino delle infrastrutture.

5.5 - Il responsabile del procedimento dell'Ente beneficiario, svolgerà tutte le attività e le mansioni di Alta Sorveglianza sui lavori.

#### 6) - OPERE PROGETTUALI - CONCESSIONE - VARIANTI.

6.1 - Il finanziamento è da considerarsi quale contributo finalizzato al ripristino dell'opera/delle opere di bonifica individuate nella documentazione che ha determinato la declaratoria ministeriale pubblicata sulla G.U.





Per quanto attiene alla procedura di approvazione dei progetti e delle eventuali relative varianti, si applica l'art. 86 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 recante "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, della legge 15 marzo 1997 n. 59, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

6.1.1 - L'Ente beneficiario, prima di adottare il provvedimento di approvazione del progetto di ripristino delle opere di bonifica, è tenuto a verificare, attraverso il Responsabile del procedimento, l'esatta corrispondenza delle categorie di lavori con le finalità di ripristino con particolare riferimento all'esclusione, dalla progettazione, di lavori o interventi che mutino l'opera da ripristinare rispetto alla consistenza originaria riscontrata al momento del danno, nonché che sono stati posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare il ripetersi degli stessi danni.

6.1.2 - Al fini dell'emissione del provvedimento di concessione, l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere, al competente Servizio regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dal finanziamento, la documentazione di seguito prescritta:

- 1) Delibera o provvedimento del competente Organo dell'Ente beneficiario (adottata entro i termini di cui al precedente punto 3.2.a) di completa accettazione del presente disciplinare di concessione;
- 2) Atto di validazione redatto dal Responsabile del Procedimento e dal Progettista sul progetto esecutivo;
- 3) Delibera o provvedimento dell'organo competente dell'Ente beneficiario di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ripristino e del relativo quadro economico;
- 4) Certificato del Responsabile del Procedimento, controfirmato dal Rappresentante legale dell'Ente beneficiario e dal Direttore dei lavori, che attesti:
  - l'avvenuta acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente e necessari per la materiale esecuzione dei lavori;
  - di aver verificato che i tempi fissati per l'aggiudicazione, per l'inizio e fine dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, sono congruenti con la scadenza assegnata dalla Regione;
  - di aver verificato che la progettazione approvata include esclusivamente categorie di lavori finalizzati al solo ripristino dell'opera nello stato in cui era al momento del danno e che sono stati posti in essere tutti quegli accorgimenti tecnici atti ad evitare il ripetersi degli stessi danni sulla medesima opera di bonifica;
- 5) Copia originale del fascicolo del progetto esecutivo approvato, munito dei visti di approvazione dell'Ente beneficiario;

6.2 - Le opere saranno realizzate a norma di legge ed in conformità del progetto esecutivo approvato, dall'Ente beneficiario, nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto che dovrà tenere conto, per quanto di interesse, delle condizioni contenute nella Determina di concessione del finanziamento e nel presente disciplinare.

6.3 - In corso d'opera non sono consentite sostanziali variazioni al progetto approvato e, pertanto, eventuali spese sostenute per lavori e/o opere aggiuntive non pertinenti al ripristino e/o non autorizzate rimangono a totale carico degli Enti beneficiari;

Le eventuali perizie di variante, da sottoporre alle stesse procedure di approvazione del progetto principale - secondo le modalità stabilite dal citato art. 86 della legge Regionale 29.09.1999, n. 34, potranno essere redatte ed approvate qualora ricorrano le condizioni dettate dalla normativa e dai regolamenti vigenti, fermo restando quanto indicato nel precedente punto 5.2 in merito al contenimento della spesa globale e quindi nei limiti dell'importo finanziato.

**Non sono comunque ammesse varianti:**

- che determinano un aumento del finanziamento concesso;
- che prevedono categorie di lavori incompatibili e/o inammissibili rispetto all'evento calamitoso che ha determinato la declaratoria medesima e/o che non siano finalizzati al ripristino dell'opera nello stato in cui era al momento del danno;





che comportino variazioni in diminuzione che pregiudichino o compromettano la razionalità e validità tecnico-economica dell'intervento principale approvato.

In ogni caso le dette perizie dovranno essere redatte e sottoposte all'approvazione dell'Ente beneficiario in tempo utile per consentire il rispetto dei termini indicati al precedente punto 4; per tale ultimo riflesso dette perizie di variante potranno prevedere tempi di esecuzione aggiuntivi a quelli di capitolato ma comunque congruenti con la data determinata al precedente punto 4.

6.4 - Viene espressamente confermato che, in relazione al disposto del precedente punto 5.4, ogni ulteriore onere oltre l'importo complessivo stabilito dal precedente punto 5.1, che dovesse derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, farà comunque carico all'Ente beneficiario stesso.

6.5 - L'Ente beneficiario, infine, nell'ambito della sua autonomia, ove ritenesse di procedere ad estendimenti o all'introduzione di variazioni sostanziali al progetto che siano al di fuori del piano dell'opera di ripristino e mutino essenzialmente la natura delle opere stesse, si impegna a comunicare, con tempestività ed ai fini delle necessarie determinazioni, al Servizio regionale competente, detti intendimenti e a non utilizzare il finanziamento - stabilito al precedente citato punto 5 - per la realizzazione di dette nuove opere, assumendo esplicitamente a proprio esclusivo carico ogni conseguente ed eventuale onere.

#### 7)- VERIFICHE

7.1 - L'Ente beneficiario assume la piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa nel rispetto della normativa vigente, in quanto agirà in nome e per conto proprio quale Pubblica Amministrazione.

7.2 - Potranno essere effettuate in ogni momento verifiche tecnico-amministrative-contabili da parte dei competenti Organi preposti ai controlli nel cui ambito l'intervento oggetto di concessione è stato finanziato, senza che l'Ente beneficiario possa avere al riguardo nulla da eccepire. Nel caso fossero riscontrate irregolarità non sanabili verrà disposta la revoca della concessione con il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate.

#### 8)- COLLAUDO

8.1 - Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

8.2 - Le opere saranno sottoposte a collaudo entro i termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Intervenuta la presa d'atto e/o approvazione del certificato di collaudo da parte dell'Ente beneficiario, l'Ente medesimo si impegna a trasmettere l'atto amministrativo al Servizio regionale competente nei tempi fissati dall'art. 4, affinché possa procedersi alla chiusura del rapporto di concessione secondo le modalità stabilite al successivo art. 14.

L'approvazione del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente beneficiario non necessita di alcun parere preventivo da parte della Regione.

#### 9) - RAPPORTI CON I TERZI

9.1- L'Ente beneficiario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, sia in qualità di Pubblica Amministrazione, sia in virtù del principio di autonomia delle Amministrazioni locali e dei principi fissati dalla legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 recante "Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione e gli Enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, della legge 15 marzo 1997 n. 59, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è riservato ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte così come è riservato ad esso ogni potere in relazione a tutte le attività collaterali, complementari e di coordinamento ad essa connesse.

Si ribadisce, pertanto, che la Regione Molise resta estranea a tutti i rapporti giuridicamente vincolanti ed ai loro effetti che l'Ente beneficiario quale stazione appaltante e/o Pubblico committente ed in conseguenza





dell'intervento di ripristino, ha già autonomamente posto in essere e sempre autonomamente porrà in essere verso l'appaltatore, verso liberi professionisti e/o soggetti terzi in dipendenza del ripristino dell'opera.

9.2 - L'Ente beneficiario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti della Regione.

#### 10) - ANTICIPAZIONI - RATE D'ACCONTO - SALDO

10.1 - Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per la regolare esecuzione dei lavori e per ogni altra attività ad essi connessa, la Regione Molise, sulla base delle richieste dell'Ente beneficiario, pervenute entro e non oltre il **15 novembre di ogni anno** e successivamente al **28 febbraio di ogni anno**, fatte salve future modifiche della normativa, disporrà a favore dell'Ente medesimo l'erogazione dei pagamenti secondo le modalità e nei modi di cui al successivo punto.

10.2 - L'Ente beneficiario si impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, un sistema contabile distinto, in modo da facilitare la eventuale verifica delle spese da parte degli Organi di controllo. I pagamenti, a favore dell'Ente beneficiario, saranno così determinati:

- a) Anticipazione pari al **10%** dell'importo globale del finanziamento presuntivamente stabilito in concessione;
- b) Acconti, a seguito della presentazione da parte dell'Ente beneficiario, di Stati di avanzamento lavori (SAL) appositamente certificati, di importo non inferiore al 20% dell'importo totale (comprensivo di ogni somma prevista nel quadro di spesa di cui viene previsto e/o documentato l'utilizzo), così come rideterminato a seguito della gara di appalto, al netto delle economie accantonate;
- c) Saldo risultante dal rendiconto delle spese sostenute, al netto dell'anticipazione e degli acconti già erogati, nonché di eventuali economie.

#### ANTICIPAZIONE

L'anticipazione, ove già non corrisposta, sarà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, erogata entro 45 giorni dal ricevimento, da parte del competente Servizio regionale, della richiesta a firma del legale rappresentante dell'Ente beneficiario.

#### RATE D'ACCONTO (a seguito di presentazione di SAL)

Gli acconti saranno corrisposti, a seguito di presentazione di uno o più stati di avanzamento lavori, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del competente Servizio regionale, della richiesta a firma del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Delibera o determinazione dirigenziale di rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito di gara;
- 2) Deliberazione dell'Ente beneficiario di approvazione dello Stato di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 20% dell'importo totale, così come rideterminato a seguito dell'esperimento della gara di appalto;
- 3) Certificazione del Responsabile del procedimento, controfirmata dal Rappresentante legale dell'Ente beneficiario e dal Direttore dei lavori, attestante:
  - a) l'avvenuta acquisizione delle eventuali aree necessarie all'esecuzione dei lavori di ripristino;
  - b) di aver rispettato la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture;
  - c) l'avvenuta consegna dei lavori e il materiale inizio degli stessi, nonché la insussistenza di motivazioni che potrebbero comportarne la sospensione e/o impedirne la loro regolare





prosecuzione secondo i tempi ed il programma fissato in capitolato, se non per causa di forza maggiore;

- d) l'insussistenza di impedimenti di qualsiasi genere, anche di natura giudiziaria, che ostacolano il normale svolgimento e/o proseguimento dei lavori e delle rimanenti attività di convenzione connesse;
  - e) di aver speso il 100% dell'importo dell'Anticipazione erogata, conformemente alle previsioni del progetto approvato.
- 4) Certificazione di rendiconto, secondo lo schema allegato, attestante tutti i pagamenti effettuati aggiornati alla data della richiesta della rata, consistente in un quadro sinottico contenente il dettaglio delle spese sostenute -distinguendo le singole postazioni economiche rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato ( es.: lavori, IVA, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, etc.), indicante il numero di repertorio del contratto o del provvedimento che dà titolo al pagamento, l'importo erogato, il numero e la data del mandato, il destinatario del pagamento, l'eventuale numero e data della relativa fattura giustificativa dell'emissione del mandato, la causale del pagamento, l'importo relativo all'IVA e simili, l'anno di riferimento, la data di rendicontazione, ecc., ed ogni ulteriore notizia utile al monitoraggio da riportare in apposita sezione riquadro.

Le "spese tecniche", rientrano nell'aliquota fissa ed invariabile del 12% (comprensiva di IVA ed ogni altro onere) prevista per le spese generali e sono quelle relative a tutti i livelli di progettazione - preliminare, definitiva, esecutiva - ed a tutte le figure professionali che concorrono alla realizzazione dell'intervento. Le suddette spese si devono rendicontare con idonea documentazione giustificativa.

Le certificazioni dovranno riportare le firme oltre che del rappresentante legale dell'Ente beneficiario, anche del Direttore dei lavori, nonché del Responsabile del Procedimento e/o dei Dirigenti preposti ai diversi servizi attinenti al progetto.

- 5) Per l'erogazione degli acconti, successivi al primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti 2) e 4), è necessario allegare certificazione del Responsabile unico del procedimento (controfirmata dal rappresentante legale dell'Ente beneficiario e dal Direttore dei lavori) in cui si attesti:
- a. l'insussistenza di motivazioni che potrebbero comportare la sospensione e/o impedire la regolare prosecuzione dei lavori secondo i tempi ed il programma fissato in capitolato, se non per causa di forza maggiore;
  - b. l'insussistenza di impedimenti di qualsiasi genere, anche di natura giudiziaria, che ostacolano il normale svolgimento e/o proseguimento dei lavori e delle rimanenti attività di convenzione connesse;
  - c. di aver speso, per i lavori di ripristino, il 100% degli importi già erogati a qualsiasi titolo (anticipazione, SAL), conformemente alle previsioni del progetto approvato;

#### SALDO

Il saldo, al netto di eventuali economie e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sarà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del competente Servizio regionale, della richiesta a firma del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Delibera o provvedimento dell'Organo competente dell'Ente beneficiario contenente l'approvazione dei seguenti documenti da allegare, in copia conforme, al provvedimento medesimo:
- a) Stato finale dei lavori e certificato di ultimazione dei lavori;
  - b) Certificazione di rendiconto a saldo, redatta secondo la scheda allegata, contenente il dettaglio di tutte le spese sostenute e liquidate per i lavori di ripristino e le altre somme comprese nel quadro di spesa finale - distinguendo le singole postazioni economiche





rendicontabili, così come previsto nel quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, etc...), indicante il numero di repertorio del contratto o del provvedimento che dà titolo al pagamento, l'importo erogato, il numero e la data del mandato, il destinatario del pagamento, l'eventuale numero e data della relativa fattura giustificativa dell'emissione del mandato, la causale del pagamento, l'importo relativo all'IVA e simili, l'anno di riferimento, la data di rendicontazione, ecc.. ed ogni ulteriore notizia utile.

La certificazione deve essere regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, dal Responsabile del Procedimento e/o dai dirigenti preposti ai diversi servizi attinenti al progetto.

- c) Attestazione, a firma del Responsabile del procedimento dell'Ente beneficiario e del Direttore dei lavori, di ultimazione dei lavori e di inesistenza di impedimenti per il perfezionamento di tutte le procedure amministrative preordinate alla chiusura del rapporto, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
- d) Certificato, a firma del Responsabile del procedimento dell'Ente beneficiario e/o dai dirigenti preposti ai diversi servizi attinenti al progetto nonché del Direttore dei Lavori, che confermi che i lavori eseguiti per il ripristino dell'opera finanziata sono ultimati e che attesti che l'opera realizzata è conforme alle previsioni del progetto approvato o alle successive perizie approvate, è funzionale ed è congruente con le finalità del finanziamento per cui è stata assentita e che non sussistono motivazioni che potrebbero comportare la sospensione e/o regolare prosecuzione di ogni altra attività connessa con la chiusura della convenzione.
- e) Dichiarazione di cui al precedente punto 1.3 sottoscritta dal responsabile del procedimento, relativa agli obblighi di comunicazione nei riguardi dell'Osservatorio dei lavori Pubblici Sezione Centrale e Regionale.

## 11- ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO

11.1 Le somme erogate a qualsiasi titolo, secondo le scadenze stabilite e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, saranno accreditate, dalla Regione Molise, sul conto corrente bancario che sarà comunicato, al competente Servizio regionale, dall'Ente beneficiario. Le somme saranno accreditate con vincolo di utilizzo finalizzato all'attuazione dell'intervento di ripristino di opere di bonifica di cui al presente disciplinare.

11.2 - Alla Regione Molise è riservato il diritto di operare il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza o a ristoro di eventuali risarcimenti di danni a valere su qualunque credito dell'Ente beneficiario, attraverso l'Assessorato alle Finanze e il competente Servizio regionale.

## 12) - REVOCA

12.1 Al Responsabile del Servizio regionale competente è riservato il potere di revocare il finanziamento nel caso in cui l'Ente beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

12.2 - Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato dalla Regione ove l'Ente beneficiario, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi di ripristino.

12.3 Qualora venga esercitato il potere di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2, si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori eseguiti in conformità del progetto approvato, a condizione che i medesimi siano corredati da apposito certificato di collaudo, nonché all'accertamento delle forniture utilizzabili.





Resteranno attribuite all'Ente beneficiario le somme erogate dalla Regione e già legittimamente utilizzate dall'Ente o al cui pagamento l'Ente medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse (come sopra descritto), alle eventuali indennità espropriative, alle rimanenti poste economiche accessorie e, in misura proporzionale, alle spese generali, salvo il riconoscimento di cui al comma che segue.

12.4 - La Regione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti dell'Ente beneficiario che hanno portato alla revoca del finanziamento.

12.5 - La Regione, in caso di revoca, si riserva, a tutela dell'interesse generale, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per il ripristino delle opere, all'Ente beneficiario, altro Ente o Amministrazione individuati dalla stessa Giunta Regionale.

Di tale facoltà dovrà essere fatta specifica menzione nei bandi di gara, nonché nei capitolati speciali di appalto ed in tutti gli atti di natura precontrattuale. In conseguenza di quanto previsto al comma precedente, l'Ente beneficiario si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con terzi esplicita clausola che consente l'eventuale subentro di altra Amministrazione nei contratti stessi.

### 13) - SANZIONI

L'Ente beneficiario, in qualità anche di stazione appaltante, che non assume obbligazioni giuridicamente vincolanti, così come previsto nel precedente art. 3.2.1, entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, perde le risorse finanziarie relative al progetto.

### 14) - TERMINE DEL RAPPORTO

14.1 - Per la formale chiusura del rapporto di convenzione l'Ente beneficiario, nei tempi stabiliti dalla legislazione vigente e comunque entro i termini fissati nel provvedimento di concessione e nel presente disciplinare, dovrà trasmettere al competente Servizio regionale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 della L.R. 29/09/1999, n. 34 - la sotto elencata documentazione:

1) Delibera dell'Organo competente dell'Ente beneficiario contenente l'approvazione e la presa d'atto dei seguenti documenti:

- a) Originale del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori, per i quali non è richiesto alcun parere preventivo da parte della Regione;
- b) Certificato, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, dal Responsabile del procedimento e/o Dirigenti preposti ai diversi Servizi attinenti al progetto, contenente il dettaglio delle spese sostenute - aggiornato secondo le risultanze del collaudo effettuato (per tener conto delle eventuali detrazioni operate rispetto allo Stato Finale dei lavori) - e dei provvedimenti che hanno dato titolo a pagamenti, eventualmente integrati da altri documenti giustificativi di spesa.  
Tale certificato, al pari delle schede di rendicontazione utilizzate per gli acconti a seguito di SALI, dovrà distinguere le singole postazioni economiche rendicontabili, così come previste nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, etc.), dovrà indicare il numero di repertorio del contratto o del provvedimento che dà titolo al pagamento, l'importo erogato, il numero e la data del mandato, il destinatario del pagamento, l'eventuale numero e data della relativa fattura giustificativa dell'emissione del mandato, la causale del pagamento, l'importo relativo all'IVA e simili, l'anno di riferimento, la data di rendicontazione, ecc., e dovrà essere corredato, in calce, da un quadro economico complessivo finale e da un rapporto finale contenente ogni ulteriore notizia utile desumibile dalla relazione del collaudatore.
- c) Certificato, a firma del Responsabile del Procedimento dell'Ente beneficiario, controfirmato dal Rappresentante legale dello stesso Ente e dal Direttore dei lavori, attestante che tutte le attività direttamente ed indirettamente collegate alla determinazione dirigenziale di concessione del finanziamento sono state regolarmente



portate a termine nei modi e nei termini fissati nel presente disciplinare e nella concessione e che le opere, quali risultano dal progetto e dalle eventuali perizie di variante approvate, sono state portate a termine nel pieno rispetto delle condizioni fissate dalla regione Molise.

14.2 - La formale chiusura dei rapporti con l'Ente beneficiario sarà definita con Determina Dirigenziale di presa d'atto degli atti sopra elencati. Con il predetto provvedimento sarà, altresì, liquidato all'Ente beneficiario, l'eventuale residuo a saldo della somma riconosciuta ammissibile a finanziamento o sarà autorizzato il recupero dell'eventuale eccedenza già liquidata in sede di acconti.

14.3 - Resta, infine, convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili all'Ente beneficiario, è facoltà della regione Molise, scaduto il termine di cui al precedente punto 4, ed in assenza di formali provvedimenti di concessione di proroghe, di dichiarare chiuso il rapporto di concessione, incamerando le somme già pagate non ritenute ammissibili e disponendo che le somme residue non erogate siano destinate al finanziamento di altre opere danneggiate dallo stesso evento calamitoso, ma inizialmente non finanziate per carenza di risorse.

#### 15) - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1 - Per le eventuali controversie che insorgessero tra la Regione Molise e l'Ente beneficiario si esclude il ricorso al Collegio arbitrale.

15.2 - A tal uopo l'Ente beneficiario, qualora abbia interessi o pretese di qualunque genere da far valere, notificherà domanda, dettagliatamente motivata, alla Regione Molise la quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta, attraverso il Servizio Avvocatura regionale.

#### 16) - NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme del codice civile in quanto applicabili, ai regolamenti e alle Direttive Europee in quanto applicabili, nonché alle disposizioni del Ministero competente e della Commissione europea.



